



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 41 del 12/06/2026

Oggi 12 giugno 2026, si è riunito il Collegio dei Revisori in teleconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione di Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019, ai sensi della L.R. n. 2/2013 «*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria*» e s.m.i., e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

1. Deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 01/06/2026 avente ad oggetto «*Disegno di legge - Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028. Proposta al Consiglio regionale*».

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, al termine dell'istruttoria svolta, esprime il parere n. 22/2026 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti della Regione unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, corredato dell'allegato parere, è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Giunta regionale, **al Presidente della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Calabria**, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Direttore generale del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio regionale, al Settore Commissione Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione europea e Commissioni Speciali del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Dirigente generale del Dipartimento Segretariato generale della Giunta regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale.



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

PARERE N. 22 DEL 12/06/2026

Oggetto: Deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 01/06/2026 avente ad oggetto “Disegno di legge «Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028». Proposta al Consiglio regionale”.

Il Collegio dei Revisori della Regione Calabria, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. Luigi Mazzulla e Dott. Rocco Nicita;

Vista la nota prot. n. 455180 del 03/06/2026 di notifica della deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 01/06/2026, pervenuta tramite pec in pari data, avente ad oggetto «Disegno di legge - Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028. Proposta al Consiglio regionale», corredata dei seguenti allegati:

- Allegato A - Variazione al bilancio 2026-2028 e prospetti allegati;
- Allegato B - Relazione illustrativa;
- Allegato C - Relazione tecnico-finanziaria;

Richiamata la legge di bilancio 2026, L. n. 199 del 30/12/2025, ed in particolare:

Articolo 1, commi 635 - 636 - 637

«635. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

636. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo.

637. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della medesima legge che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Articolo 1, commi da 638 a 644

«638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026(1) non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0; ...

643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034».

Articolo 1, comma 646

«Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo»;

b) all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: «per spese di investimento» sono aggiunte le seguenti: «e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie»;

c) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente: «Art. 51-bis. - (Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale) - 1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

d) all'articolo 68, comma 5, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

e) all'articolo 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione»;

f) all'allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento».

Visti

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare:

l'art. 40 - Equilibrio di bilancio - recante:

«1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. ...»;

l'art. 42 - Il risultato di amministrazione - per effetto della modifica apportata dalla legge 199/2025, art. 1, comma 832, recante:

«1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;**
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;**
- c) Abrogata dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) (per il finanziamento di spese di investimento);**
- d) Abrogata (vedi lettera c) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;**
- e) Abrogata (vedi lettera c) per l'estinzione anticipata dei prestiti.**

6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione,

l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. ...»;

- i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;
- l'art. 3 bis, comma 1 della L.R. n. 2/2013 che dispone alla lettera a) che il Collegio dei Revisori esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

Richiamati:

- **il verbale n. 60 del 16/12/2025 e la relazione allegata**, nella quale il Collegio ha espresso complessivamente parere favorevole sul Disegno di Legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 637 del 05/12/2025 recante *“Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2026-2028 della Regione Calabria”*, da presentare al Consiglio regionale della Calabria per la definitiva approvazione, segnalando la necessità di mantenere gli accantonamenti previsti alla missione 20 nel rispetto delle norme e principi contabili vigenti e a salvaguardia e a tutela degli equilibri generali di bilancio;
- **la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49**, recante *“Legge di stabilità regionale 2026”*;
- **la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50**, recante *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028”*;

- **la deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 28/04/2026**, avente ad oggetto *“Progetto di legge: approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2025. Proposta al Consiglio regionale”*;
- **il verbale n. 32 del 27/05/2026 e la relazione allegata**, nella quale il Collegio ha attestato la corrispondenza del rendiconto 2025 alle risultanze della gestione e ha espresso nel complesso giudizio positivo alla deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 28/04/2026, avente ad oggetto *“Progetto di legge: Approvazione Rendiconto Generale relativo all’Esercizio Finanziario 2025. Proposta al Consiglio regionale”*;

Richiamato il paragrafo “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione” ed in particolare il paragrafo “Fondo anticipazione liquidità” della relazione allegata al verbale n. 32/2026:

«Il Fondo anticipazioni liquidità al 01/01/2025 risultava pari a euro 193.713.843,95 e così composto:

- *per euro 119.930.941,10 all’anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 di cui euro 52.580.686,66 ex art. 2 anticipazione non sanità ed euro 67.350.254,44 ex art. 3 anticipazione sanità;*
- *per euro 73.782.902,85 all’anticipazione contratta nel 2021 di euro 81.160.323,89 - ai sensi dell’art. 1, commi da 833 a 842, legge n.178/2020 - per far fronte ai debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31/12/2019 dagli enti sanitari e richiesti dal Commissario ad acta in quanto Regione in Piano di rientro.*

I suddetti importi risultano applicati al bilancio dell’esercizio 2025 (colonna b).

In colonna c) sono state indicate le risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio 2025 per un ammontare complessivo di euro 186.625.236,42 che per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 643 della legge n. 199/2025, in sede di rendiconto è stata effettuata una variazione diminutiva di pari importo come risulta dalla colonna d).

Pertanto per effetto della citata norma l’importo sub totale della colonna e) dell’allegato A/1 al 31/12/2025 è pari a 0,00»;

Rammentato che con deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 28/04/2026, avente ad oggetto «Progetto di legge: approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2025. Proposta al Consiglio regionale», in attesa del Giudizio di parificazione da parte della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, è stato accertato un risultato d’amministrazione dell’esercizio 2025 di cui alla lett. A), determinato nel rispetto del D.Lgs.n.118/2011, dei principi contabili applicati e dello schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs.n.118/2011, pari a euro **2.200.628.556,75 come risulta dai seguenti elementi:**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO			923.963.977,43
RISCOSSIONI	(+)	1.444.371.262,87	5.853.370.103,53
PAGAMENTI	(-)	1.495.818.057,25	6.243.035.930,13
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		482.851.356,45
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.070.829.112,16	2.876.815.046,65
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		494.359,23	10.522.069,13
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.592.850.709,91	2.400.863.010,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		19.628.817,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		216.524.420,84
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)		2.200.628.556,75

e così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	2.200.628.556,75
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	636.157.237,03
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)	70.080.110,28
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	13.875.685,73
Fondo di garanzia debiti commerciali	1.085.976,83
Fondo obiettivi di finanza pubblica	12.489.621,05
Fondo contenzioso	240.133.134,60
Altri accantonamenti	136.940.147,95
Totale parte accantonata (B)	1.110.761.913,47
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.812.618,79
Vincoli derivanti da trasferimenti	544.618.012,79
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5.921.600,06
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.641.216,85
Altri vincoli	212.414.418,89
Totale parte vincolata (C)	782.407.867,38
Parte destinata agli investimenti	
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	307.458.775,90
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo	

Vista ed esaminata la deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 01/06/2026, avente ad oggetto «Disegno di legge - Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028. Proposta al Consiglio regionale»;

Vista ed esaminata la variazione al bilancio 2026-2028 ed i relativi allegati di cui all'allegato A) alla citata DGR n. 278/2026;

Vista ed esaminata la relazione illustrativa di cui all'allegato B) alla citata DGR n. 278/2026, che espone i contenuti del Disegno di legge;

Vista ed esaminata la relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato C) alla citata DGR n. 278/2026, che illustra le metodologie di quantificazione economico-finanziaria;

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 278/2026, sono proposte variazioni al bilancio 2026-2028, in parte entrata relativamente all'applicazione di quota accantonata del risultato di amministrazione 2025 ed in parte spesa, resesi necessarie per far fronte a nuove esigenze manifestatesi in particolare per effetto e conseguenti alle norme introdotte con Legge n. 199/2025, come sopra esposte;

Preso atto che il Disegno di legge di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 è composto dai seguenti 9 articoli:

- art. 1 "Interventi a seguito di calamità naturali"
- art. 2 "Modifica alla legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6"
- art. 3 "Modifiche autorizzazione di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49"
- art. 4 "Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199"
- art. 5 "Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49"
- art. 6 "Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"
- art. 7 "Copertura finanziaria"
- art. 8 "Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028"
- art. 9 "Entrata in vigore";

Richiamati in particolare i seguenti articoli:

«Articolo 1 - Interventi a seguito di calamità naturali

1. Al fine di mitigare i danni subiti dai Comuni elencati nei decreti del Presidente della Regione n. 33 del 27 aprile 2026 e n. 36 del 14 maggio 2026 relativi alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione agli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 16 al 18 marzo 2026, è

autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa complessiva di euro 5.000.000,00 allocata alla Missione 11, Programma 02 (U.11.02) del bilancio di previsione 2026-2028, con le finalità di seguito specificate:

- euro 4.300.000,00 per spese di investimento destinate al ripristino delle infrastrutture viarie, ad opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti conseguenti ai danni causati ad infrastrutture pubbliche;
- euro 700.000,00 destinate al ristoro delle spese di natura corrente sostenute dagli Enti Locali per interventi di somma urgenza, attività di soccorso ed assistenza alla popolazione.

2. Al fine di far fronte a danni subiti da Enti Locali non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui ai decreti indicati al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di euro 1.000.000,00 per la realizzazione di interventi urgenti di natura infrastrutturale, a valere delle somme allocate alla Missione 11, Programma 02 (U.11.02).

3. L'erogazione delle somme di cui ai precedenti commi è effettuata dal Dipartimento Protezione Civile secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 24 febbraio 2023, n.9 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Modifica alla Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6

1. All'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6, recante "Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale", dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis Al fine di potenziare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 e assicurare, comunque, la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, è autorizzata, a carico del bilancio regionale, ad integrazione delle risorse finanziarie già previste, una ulteriore spesa nel limite massimo di euro 3.240.200,00, di cui euro 1.080.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 2.160.000,00 nell'annualità 2027, a valere delle risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2026-2028".

Articolo 3 - Modifiche autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 (Legge di stabilità regionale 2026) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge.

Articolo 4 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

1. Al fine di garantire il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle rate per gli anni 2026-2028, conseguenti alla cancellazione dei debiti riguardanti le anticipazioni di liquidità e dell'accollo da parte dello Stato del debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è autorizzata la complessiva spesa di euro 30.225.411,50 per ciascuna delle annualità 2026-2028, a valere delle somme allocate sulla Missione 18, Programma 01 (U.18.01), del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziare alla Missione 50, Programma 01 (U.50.01) per euro 5.823.172,37 nell'anno 2026, euro 5.531.968,96 nell'anno 2027 ed euro 5.236.386,60 nell'anno 2028 e alla Missione 50, Programma 02 (U.50.02) per euro 24.402.239,13 per l'anno 2026, euro 24.693.442,55 per l'anno 2027 ed euro 24.989.024,90 per l'anno 2028.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 5 - Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49

1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 la parola "35.251.476,45" è sostituita dalla seguente "35.433.879,00" e la parola "35.074.136,10" è sostituita dalla seguente "35.181.730,00".

2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1, la somma accantonata per garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art 1, comma 786, della Legge 30 dicembre 2024 n.207, è incrementata di euro 182.402,55 per l'anno 2027 e di euro 107.594,38 per l'anno 2028, con allocazione alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) - capitolo U9200304901- del Bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 7 - Copertura finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'art. 1, comma 1, lett. a), pari ad euro 4.300.000,00 e all'art. 1, comma 2, per euro 1.000.000,00, si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinate agli investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'art. 1 lett. b), pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2026, all'art. 2, pari ad euro 1.080.000,00 per l'anno 2026 e a euro 2.160.000,00 per l'anno 2027, all'art. 3, pari ad euro 232.307,74 per l'annualità 2026, e all'art. 5, pari ad euro 182.402,55 per l'anno

2027 e ad euro 107.594,38 per l'anno 2028, si provvede mediante le risorse stanziare alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2026-2028.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028»;

Richiamato altresì il seguente paragrafo della relazione allegata al verbale n. 32/2026, con la quale il Collegio ha espresso giudizio al rendiconto generale della gestione 2025 della Regione Calabria:

«Fondo obiettivi di finanza pubblica

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207/2024, è inserito per la prima volta nell'allegato A/1 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e al rendiconto della gestione 2025.

Si rammenta che l'allegato A/1 al bilancio di previsione 2025-2027, che elenca analiticamente le risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto 2024, non prevedeva la voce relativa al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in quanto il primo accantonamento a tale Fondo è stato effettuato nell'esercizio 2025.

In merito, si richiama il Decreto del Mef del 08/10/2025 recante all'articolo 1 «1. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ripartito tra le medesime regioni, per un importo complessivamente pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029, sulla base delle quote indicate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito sulla base dei seguenti criteri: a) per il 2025 sulla base delle percentuali indicate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 0621/C2FIN del 30 gennaio 2025; b) per gli anni dal 2026 al 2029 sulla base delle percentuali indicate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con note n. 6047/C2FIN del 30 settembre 2025 e n. 6079/C2FIN del 1° ottobre 2025. ...».

Si evidenzia che dalla tabella allegata al citato DM, afferente al riparto del contributo alla finanza pubblica per le Regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2025 al 2029, per la Regione Calabria per l'anno 2025, come approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 30/01/2025, è prevista una percentuale di riparto del 4,46% delle risorse stabilite per tale anno determinando un contributo di euro 12.489.621,05.

Il Collegio, pertanto ha verificato in questa sede la corretta allocazione nell'allegato A/1, colonna c), del fondo obiettivi di finanza pubblica nell'importo di euro 12.489.621,05 determinando per la Regione Calabria, quale Ente non in disavanzo, un incremento delle risorse accantonate stanziare

nella spesa del bilancio 2025, cfr. DM 23/02/2025, p.c.a. 4.1, paragrafo 13.7.1 e, quindi confermando tale importo al 31/12/2025, come indicato alla colonna e)»;

Preso atto in particolare che il dettaglio della variazione che si intende apportare al bilancio di previsione 2026-2028 con il DDL, in attuazione della norma su citata, è così rappresentato:

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI ANNO 2026	VARIAZIONI ANNO 2027	VARIAZIONI ANNO 2028
QUOTA ACCANTONATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO OBIETTIVI FINANZA PUBBLICA				
		5.300.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile			
1102 PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.300.000,00	0,00	0,00

Richiamato il Decreto del MEF del 25/03/2026, recante “Riparto dei versamenti delle regioni al bilancio dello Stato e delle quote da riassegnare al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 638-644, della legge n. 199 del 2025 (cancellazione del debito delle regioni riguardante le anticipazioni di liquidità)”, GU Serie Generale n.118 del 23/05/2026, ed in particolare l’articolo 1 “Riparto dei versamenti delle Regioni” e la relativa tabella 1) che prevede per la Regione Calabria i seguenti versamenti per il triennio 2026-2028:

- **quota cancellazione debito comma 638 euro 9.608.907,78**
- **quota accollo debiti comma 639 euro 20.616.503,72**

per un ammontare complessivo di euro 30.225.411,50

Preso atto che il dettaglio della variazione che si intende apportare al bilancio di previsione 2026-2028 con il DDL, in attuazione della norma su citata, è così rappresentato:

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI ANNO 2026	VARIAZIONI ANNO 2027	VARIAZIONI ANNO 2028
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
TITOLO 1	Spese correnti	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
5001 PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
TITOLO 1	Spese correnti	-5.823.172,37	-5.531.968,96	-5.236.386,60
TOTALE PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-5.823.172,37	-5.531.968,96	-5.236.386,60
5002 PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90
TOTALE PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	-30.225.411,50	-30.225.411,50	-30.225.411,50

Esaminato pertanto il disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 01/06/2026 - unitamente agli allegati contabili che produce gli effetti finanziari complessivi sul bilancio 2026-2028, così come rappresentati in sintesi nelle sottostanti tabelle - dati desunti dagli allegati "Tabella Entrata - Variazioni al Bilancio di Previsione Entrate; Tabella Spesa - Variazioni al Bilancio di Previsione Spese;":

VARIAZIONE ENTRATE RIEPILOGO PER TITOLI			
	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2028
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	5.300.000,00		
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	5.300.000,00	0,00	0,00

VARIAZIONE SPESE RIEPILOGO PER TITOLI			
	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2028
TITOLO 1	24.402.239,13	24.693.442,54	24.989.024,90
TITOLO 2	5.300.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90
TOTALE TITOLI	5.300.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00

Preso atto altresì che al capitolo U9200305101 "Accantonamento di risorse per far fronte ad eventuali maggiori fabbisogni che dovessero manifestarsi nel corso dell'esercizio di riferimento", titolo 1, spese correnti, missione 20, programma 3, si rende necessario, per finanziare gli interventi di spesa di cui agli articoli 2, 3, 5 del DDL, procedere a prelevare nel triennio 2026-2028 i seguenti importi:

- **anno 2026 euro -2.012.307,74 - accantonamento iniziale euro 13.600.000,00 a seguito della variazione diminutiva accantonamento aggiornato euro 11.587.692,26**
- **anno 2027 euro -2.342.402,55 - accantonamento iniziale euro 20.000.000,00 a seguito della variazione diminutiva accantonamento aggiornato euro 17.657.597,45**
- **anno 2028 euro -107.594,38 - accantonamento iniziale euro 20.000.000,00 a seguito della variazione diminutiva accantonamento aggiornato euro 19.892.405,63;**

Preso atto che per effetto dell'articolo 1, commi 635, 636, 637 della legge n. 199/2025, come sopra esposti, è in corso la revisione dei contributi alla finanza pubblica delle Regioni, definita da apposito Decreto del Ministero delle Finanze il cui iter è in corso di ultimazione, che prevede per la Regione Calabria la necessità di aggiornare gli importi previsti per le annualità 2027 e 2028 in sede di bilancio di previsione;

Preso atto pertanto che il capitolo U9200304901 "Contributo di finanza pubblica, art. 1, comma 786, legge 207/2024", titolo 1, spese correnti, missione 20, programma 3, come previsto dall'articolo 5 del disegno di legge, è incrementato per le annualità 2027 e 2028 dei seguenti importi:

- **anno 2026 euro 0,00 - accantonamento iniziale euro 34.580.200,00 così determinato per effetto delle norme su richiamate e non soggetto ad aggiornamenti**
- **anno 2027 euro 182.402,55 - accantonamento iniziale euro 35.251.476,45 a seguito della variazione incrementativa accantonamento aggiornato euro 35.433.879,00**
- **anno 2028 euro 107.594,38 - accantonamento iniziale euro 35.074.136,10 a seguito della variazione incrementativa accantonamento aggiornato euro 35.181.730,48;**

Preso atto che dall'esame svolto sul disegno di legge di cui alla DGR n. 278/2026 **risultano garantiti gli equilibri di bilancio** di cui all'art. 40 del D.Lgs.n.118/2011, come risulta dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale aggiornati, richiesti al Settore proponente ed acquisiti agli atti del Collegio;

IL COLLEGIO

TENUTO CONTO

- che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio (proponente) attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio (proponente) attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente;
- che ai sensi dell'art. 4 della L.R.n.47/2011, il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio (proponente) attestano la copertura finanziaria delle spese previste nel disegno di legge come indicata agli articoli 4 e 7;
- **di tutto quanto sopra esposto, illustrato ed evidenziato;**
- **delle verifiche, dei riscontri e dei controlli svolti;**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta al Consiglio regionale recante «Disegno di legge - Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028», approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 01/06/2026.

Firma digitale in data 12 giugno 2026

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente